




**U.O.C. SANITA' PUBBLICA**

Istituto per la Sicurezza Sociale



**Autorizzazione n. 69**

**Oggetto: Autorizzazione GESTIONE RIFIUTI -  
RACCOLTA E TRASPORTO Aziende Italiane, come da Art.  
29, D.D. 44/2012 e S.M.I.**

**Seduta del**

**06 ottobre 2017/1717 d.F.R.**

nel territorio della Repubblica di San Marino

**Ditta:** Tecnocoperture di Principi Fabio & C. sas      **C.O.E./ P.IVA** 01281880425

**Rappresentante giuridico della ditta, sig./ra** Principi Fabio

**Sede legale della Ditta (indirizzo)** via S. Antonio, 10

**Località** Osimo      **C.A.P.** 60027

**Tel.** 071/7230184

**E-mail** info@tecnocoperture.net

Vista la richiesta presentata dalla ditta **Tecnocoperture di Principi Fabio & C. sas**, prot. 10079/DSP-T1, del 14/09/2017, relativa a:

**B) GESTIONE RIFIUTI - RACCOLTA E TRASPORTO Aziende Italiane**, come da Art. 29, D.D. 44/2012 e S.M.I.

La presente autorizzazione viene redatta in duplice originale, di cui un esemplare viene conservato presso il D.P. e l'altro è rilasciato a richiesta dell'interessato.



**Sede legale del Dipartimento Prevenzione**

Via Scialoja 20  
47893 Borgo Maggiore  
Repubblica di San Marino

**Sede tecnica del Dipartimento Prevenzione**

Via La Toscana 3  
47893 Borgo Maggiore  
Repubblica di San Marino

**Sede distaccata UOS Sanità Veterinaria  
e Igiene Alimentare**

Strada del Lavoro 29  
47892 Gualdicciolo  
Repubblica di San Marino



## MODULO B - RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI Aziende italiane

il Dipartimento di Prevenzione autorizza,

ai sensi dell'Art. 29, comma 1, del D.D. 44/2012 e S.M.I., l'attività di "gestione di rifiuti", all'interno del territorio della Repubblica di San Marino, come di seguito precisato:

Categoria:

6 SM	Imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'art. 29 del D.D. 44/2012
------	--

Vista la documentazione presentata dall'Azienda e l'istruttoria redatta dal Dipartimento Prevenzione, si ritiene di autorizzare alla raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi per quanto di competenza territoriale sammarinese, limitatamente alle categorie, ai rifiuti (individuati dai codici CER, ad eccezione della categoria 20), ai quantitativi e con i mezzi indicati nell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione Marche - N. AN/695 e s.m.i. per le seguenti categorie:

Categoria 5	16/12/2021
-------------	------------

Inizio validità dell'autorizzazione: **06/10/2017**; fine validità autorizzazione: **16/12/2021**.

Restano fermi gli obblighi previsti dagli Accordi Italo - Sammarinesi vigenti in materia di trasporto transfrontaliero di rifiuti prodotti nella Repubblica di San Marino nonché quelli derivanti da normative europee ed italiane.

San Marino, 06/10/2017

il Dirigente U.O.C.  
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
REP. DI SAN MARINO

La presente autorizzazione viene redatta in duplice originale, di cui un esemplare viene conservato presso il D.P. e l'altro è rilasciato a richiesta dell'interessato.



Sede legale del Dipartimento Prevenzione

Via Scaloja 20  
47893 Borgo Maggiore  
Repubblica di San Marino

Sede tecnica del Dipartimento Prevenzione

Via La Toscana 3  
47893 Borgo Maggiore  
Repubblica di San Marino

Sede distaccata UOS Sanità Veterinaria  
e Igiene Alimentare

Strada del Lavoro 29  
47892 Gualdicciolo  
Repubblica di San Marino

**Albo Nazionale Gestori Ambientali  
SEZIONE REGIONALE DELLE MARCHE**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ANCONA  
P.zza XXIV Maggio, 1  
60124 ANCONA (AN)

**Iscrizione N: AN/695**

**Il Presidente**

**della Sezione regionale delle Marche  
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**Visto**, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

**Visto**, altresì, il comma 10 dell'articolo 212 del D. Lgs. 152/06, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 205/10, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;

**Visto**, inoltre, il comma 7 dell'articolo 212 del D.Lgs. 152/06, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 205/10, il quale prevede che gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo d'iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte;

**Visto** il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

**Visto** il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 ottobre 1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1997, n.1, modificato con decreto 23 aprile 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1999, n.148, recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti;

**Viste** le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 1 del 30 gennaio 2003, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 3 del 16 luglio 1999, e successive modifiche e integrazioni, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;

**Vista** la richiesta di rinnovo presentata in data 18/11/2016 registrata al numero di protocollo 10293/2016

**Vista** la deliberazione della Sezione regionale delle Marche in data 21/11/2016 con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo nella categoria 5 classe F dell'impresa/Ente TECNOCOPERTURE DI PRINCIPI FABIO & C. - S.A.S.;

**Vista** la deliberazione della Sezione regionale delle Marche in data 12/12/2016 con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa n. 1578.00.27.2799705202 prestate da SACEBT S.P.A. per l'importo di Euro 51645,69 per la categoria 5 classe F dell'impresa/Ente TECNOCOPERTURE DI PRINCIPI FABIO & C. - S.A.S..

**DISPONE**

**Art. 1**

*(iscrizione)*

L'impresa / Ente

Denominazione: TECNOCOPERTURE DI PRINCIPI FABIO & C. - S.A.S.

Con Sede a: OSIMO (AN)

Indirizzo: VIA S. ANTONIO, 10

CAP: 60027

C. F.: 01281880425

**COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE**

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi

Classe: quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.

5 - F

*[Firma]*  
TECNOCOPERTURE DI PRINCIPI FABIO & C. - S.A.S.

TECNOCOPERTURE DI PRINCIPI FABIO & C. - S.A.S.

Numero Iscrizione AN00695

Prot. n.10764/2016 del 16/12/2016

Provvedimento di Rinnovo



**Albo Nazionale Gestori Ambientali  
SEZIONE REGIONALE DELLE MARCHE**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ANCONA  
P.zza XXIV Maggio, 1  
60124 ANCONA (AN)

Inizio validità: 16/12/2016

Fine Validità: 16/12/2021

*Responsabile/i tecnico/i:*

**PRINCIPI FABIO**

codice fiscale: PRNFBA55P03G157X

abilitato per la categoria e classe:

5 - F

**Elenco veicoli inerenti l'iscrizione:**

Targa: **BG531RH**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

numero di telaio: WMAT312559M280252

Note: CONTO PROPRIO

Targa: **CA119TL**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

numero di telaio: WDB9046631R477119

Note: CONTO PROPRIO

Targa: **CD147ZZ**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

numero di telaio: ZCFC35A1005410536

Note: CONTO PROPRIO

Targa: **DA178SE**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

numero di telaio: ZCFC35C1005607722

Note: USO PROPRIO

Targa: **DH912MH**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

numero di telaio: WMAH90ZZ37L048999

Note: CONTO PROPRIO

**Art. 2**

*(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)*

**Elenco veicoli per gruppi di CER:**

Targa: **BG531RH**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **DA178SE**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **CD147ZZ**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **CA119TL**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

*COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE*

*TECNO COPERTURE*

TECNO COPERTURE DI PRINCIPI FABIO & C. - S.A.S.

Numero Iscrizione AN00695

Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.10764/2016 del 16/12/2016



**Albo Nazionale Gestori Ambientali  
SEZIONE REGIONALE DELLE MARCHE**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ANCONA  
P.zza XXIV Maggio, 1  
60124 ANCONA (AN)

Targa: DH912MH

Categoria veicolo: AUTOCARRO

**I veicoli ad uso proprio e/o con licenza di trasporto in conto proprio sono soggetti alle relative prescrizioni e limitazioni**

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[08.04.09\*] [15.01.10\*] [15.01.11\*] [15.02.02\*] [16.01.11\*] [16.01.21\*] [16.02.12\*] [16.02.13\*] [16.02.15\*]  
[16.03.03\*] [16.03.05\*] [16.11.03\*] [16.11.05\*] [17.01.06\*] [17.02.04\*] [17.03.01\*] [17.03.03\*] [17.04.09\*]  
[17.05.03\*] [17.05.05\*] [17.05.07\*] [17.06.01\*] [17.06.03\*] [17.06.05\*] [17.08.01\*] [17.09.03\*] [19.03.04\*]  
[19.03.06\*] [19.10.03\*] [19.10.05\*] [19.12.11\*] [19.13.01\*] [19.13.03\*] [19.13.05\*]

**Art. 3  
(prescrizioni)**

**COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE**

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
  - 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;
  - 3) L'idoneità tecnica dei veicoli, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall'articolo 15 comma 3 lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
  - 4) È fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
  - 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
  - 6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
  - 7) È in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
    - A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
    - B – accessorie dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
    - C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
  - 8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
  - 9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.
- L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:

TECNOCOPERTURE DI PRINCIPI FABIO & C. - S.A.S.

Numero Iscrizione AN00695

Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.10764/2016 del 16/12/2016



**Albo Nazionale Gestori Ambientali  
SEZIONE REGIONALE DELLE MARCHE**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ANCONA  
P.zza XXIV Maggio, 1  
60124 ANCONA (AN)

- a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
- b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.
- Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
- 10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoruscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
- 11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;
- 12) Le imprese, la cui attività è soggetta all'accettazione di specifica garanzia finanziaria di cui all'articolo 17 del D.M. 120/2014, sono tenute a produrre alla Sezione competente regolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato;
- 13) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del Dlgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n.120.
- 14) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'impresa iscritta deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 8 ottobre 1996, così come modificato dal DM 23 aprile 1999
- 15) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il mancato rispetto, da parte dell'impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente (come definita nell'art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

**Art. 4**

*(ricorso)*

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

ANCONA, 16/12/2016

Il Segretario  
- Dott. Roberto Ronchitelli -

Il Presidente  
- Marco Pierpaoli -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione n.2/9805 del 23/03/1993)

*COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE*

*TECNOCOPERTURE s.a.s.*

TECNOCOPERTURE DI PRINCIPI FABIO & C. - S.A.S.  
Numero Iscrizione AN00695  
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.10764/2016 del 16/12/2016

